



Comune di Fortunago

RAPPORTO PRELIMINARE

Variante puntuale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Fortunago

Autorità procedente per la VAS: *il Sindaco dott. Achille Lanfranchi*

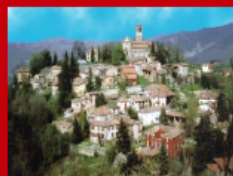
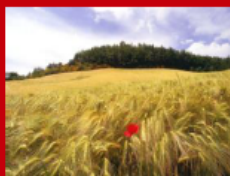
Autorità competente per la VAS: *Il Responsabile Unico del Procedimento Emilia Sgorbini*

Il Progettista: *Ing. Ortenzio Elefanti*

*Il progettista
(firma)*



.....



**I Borghi
più belli
d'Italia**

Indice

Premessa	2
Il procedimento di verifica.....	3
Le fasi del procedimento di verifica.....	5
Schema generale di verifica di assoggettabilita'.....	6
Verifica delle eventuali interferenze (SIC e ZPS).....	7
Il contesto di riferimento.....	7
Relazione di variante.....	8
Valutazione delle potenziali ricadute ambientali.....	10
Conclusioni circa l'esclusione dalla vas.....	13

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di verificare la necessità di sottoporre o meno a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante puntuale al PGT del Comune di Fortunago ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della LR 12/2005 e s.m.i. sul governo del territorio.

La presente variante puntuale riguarda il Piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e il Piano delle regole, di cui all'articolo 10, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

In data 29/11/2025 con Delibera di C.C. n. 19 è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

Con il suddetto atto sono stati altresì individuati:

- l'Autorità Procedente e l'Autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

In riferimento alla assoggettabilità alla VAS per la suddetta variante del Piano delle regole e Piano dei servizi si è tenuto conto della normativa Regionale di riferimento in particolar modo di quanto contenuto nella DGR 25/07/2012 n. IX/3836 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piano e programmi – VAS allegato 1u “Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei Servizi Piano delle regole”.

Norme di riferimento generali:

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);
- Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 - Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
- Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

Si evidenzia che le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della l.r. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.**

Per queste varianti minori, come nel caso di specie, si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

La verifica di esclusione dalla V.A.S. è stata condotta sulla base dei contenuti del presente Rapporto Preliminare contenente le seguenti informazioni:

- Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare:
 - in quale misura la variante tiene conto delle risorse;
 - in quale misura la variante influenza altri piani o programmi;
 - la pertinenza della variante per l'integrazione e la promozione dello sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali;
- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - rischi per la salute umana;
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti;
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - eventuali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Il procedimento di verifica viene illustrato nel suddetto Allegato 1u "Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei Servizi Piano delle regole"

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il P/P interessi siti di Rete Natura 2000, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche l'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Autorità procedente:

E' la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

Autorità competente per la VAS:

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Tale autorità può essere individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del P/P o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione, così come previsto al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.lgs, e quindi mediante:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle regole.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Il rapporto preliminare è predisposto con il contenuto di cui all'allegato II della direttiva e secondo lo schema da approvarsi con Decreto dirigenziale.

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 3.4, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.5 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e Informazione circa la decisione cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.

SCHEMA GENERALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo della variante	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

VERIFICA DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON I SITI DI RETE NATURA 2000 (SIC E ZPS)

Il SIC più vicino denominato "Monte Alpe" è situato nel Comune di Menconico e dista 9.860 metri.

Per la Variante al PGT e per il progetto in oggetto NON ci sono interferenze con i Siti di Rete Natura 2000.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il comune di Fortunago, situato nell'Oltrepò Pavese, tra i comuni di Borgoratto Mormorolo, Ruino, Val di Nizza, Monteseale e Borgo Priolo è attraversato a sud dal torrente Ardivestra



Il Comune di Fortunago conta 390 abitanti (Fortunaghese) e ha una superficie di 18,0 chilometri quadrati per una densità abitativa di 21,43 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 483 metri sopra il livello del mare. Il municipio è sito in Capoluogo

La località a quota più bassa è la frazione di Colombara Inferiore (m 320 sul livello del mare) mentre l'altura a quota più elevata è il Monte Pessina (m 570). L'abitato di Fortunago, il capoluogo, sorge su un promontorio che sovrasta la valle Coppa a circa 480 m sul livello del mare. Le frazioni più popolate sono: Villa Cavaliere (m 520), Villa Galeazzi (m 525), S. Eusebio Superiore ed Inferiore (m 420-350), Gravanago (m 426), Scagni (m 493), Colombara Superiore ed Inferiore (m 370). Altre località disseminate nel comprensorio sono a Nord, Casa Chiappi, La Boatta, Casareggio, Montebelletto, Polinago, Case di Costa Pelata, a Sud, Case Guarinoni, Pezzeto, Porrino, Alba Nuova, Cappelletta, Molino della Signora, Ponticelli, Molino di Ponticelli, Casa Ardivestra, Cascina Gorina.

Il Comune di Fortunago è distante 88 km da Milano, 41km da Pavia e 111 da Genova.

Per quanto riguarda il trasporto automobilistico autostradale il Comune è raggiungibile: tramite la Torino Piacenza Brescia dai caselli di Voghera, Casteggio, Broni-Stradella; tramite la Milano Genova dai caselli Voghera-Casei Gerola.

L'accesso al territorio comunale avviene dalla pianura attraverso due principali direttrici che ripercorrono i due più importanti bacini idrografici del territorio fortunaghese: la strada provinciale n. 205, a Nord, che risale da Casteggio la Valle Coppa e la provinciale n. 184, a Sud - Ovest, che da Godiasco percorre la Valle Ardivestra.

RELAZIONE DI VARIANTE

La Variante in oggetto prevede il cambio di destinazione d'uso di un'area di mq.3400 in località Costa Cavalieri, frazione di Fortunago, in strada Provinciale 203.

Il Comune di Fortunago intende costruire una nuova scuola per l'infanzia avendo a tal scopo ottenuto un finanziamento attraverso i "Fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca", opera di pubblico interesse molto importante e necessaria per la comunità in quanto tale tipo di struttura non è presente nell'intera zona.

Attualmente l'area è inserita nel Piano delle Regole del vigente PGT a destinazione residenziale "ZC3 prevalentemente residenziale rada".



PdS-6 AZZONAMENTO VIGENTE

Si propone di inserire l'area in progetto (nell'immagine sottostante evidenziata in giallo) nel Piano dei Servizi come:

- COOP ATTREZZATURE PUBBLICHE IN PROGETTO
 - POO PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI
- per permettere la costruzione della nuova scuola per l'infanzia.



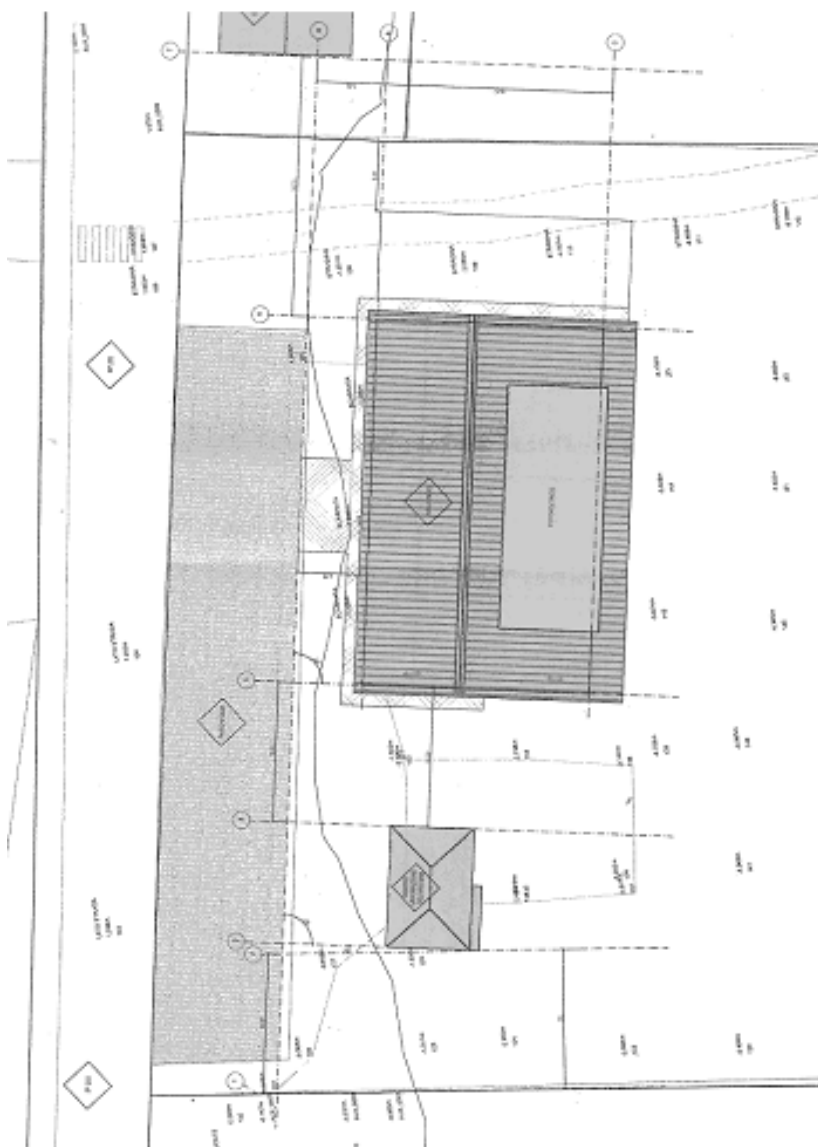
PdS-6 AZZONAMENTO VARIANTE

Il progetto prevede attrezzature pubbliche per una superficie di circa 2800 mq e comprende:

- nell'area verso est, verrà realizzato un edificio a due piani della superficie di circa 400 mq adibito a scuola per l'infanzia;
- nell'area verso ovest verrà invece realizzato un edificio di modeste dimensioni con destinazione a servizi integrativi. L'edificio avrà due piani ed una superficie di mq 76.

In adiacenza alla strada provinciale 203 verrà realizzato il parcheggio che comprende anche gli accessi per i due edifici in progetto per una superficie di circa 600 mq

L'area complessiva della superficie che da residenziale passa a servizi è circa mq 3400



VALUTAZIONE DELLE POTENZIALI RICADUTE AMBIENTALI

Nel presente paragrafo si contestualizza il cambio di destinazione d'uso dell'area in variante al PGT con il progetto proposto e l'area in esame di mq.3400 all'interno dei riferimenti della legislazione vigente in materia ambientale, onde determinarne la rilevanza e il livello di impatto, per verificarne l'esclusione dalla V.A.S.

Si andranno pertanto ad analizzare le matrici ambientali per pesare gli effetti delle modifiche introdotte dalla presente proposta.

Le principali componenti ambientali coinvolte dall'intervento

Si definiscono ora nel dettaglio le analisi in ordine alle potenziali ricadute ambientali, predisposte in conformità ai contenuti dell'*"Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti"* significativi di cui all'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE" di cui alla citata DCRL n. VIII/351/2007, approfondendo i seguenti fattori:

- Consumo del suolo
- Qualità urbana
- Mobilità sostenibile
- Consumi energetici
- Biodiversità
- Consumi idrici
- Difesa del suolo
- Rumore
- Conservazione del patrimonio socio-culturale
- Miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale

In particolare si è analizzato anche in loco:

Suolo e consumo del suolo

Ogni nuovo intervento di trasformazione deve essere attentamente valutato in rapporto ai fenomeni di vulnerabilità territoriali riscontrabili. L'attenzione a questa componente del sistema ambiente ha trovato negli ultimi anni grande vigore a seguito del ripetersi di fenomeni di dissesto idrogeologico sempre più frequenti e diffusi sul territorio nazionale.

Risulta perciò indispensabile per garantire la sicurezza delle trasformazioni, l'analisi della componente geologica ed idrogeologica estesa anche ad un intorno significativo dell'ambito di intervento.

Come descritto nei capitoli sopra l'ambito oggetto di variante non interessa aree vulnerabili dal punto di vista geologico e idrogeologico.

L'area in oggetto d'intervento nella sua specificità e nel suo intorno risulta inserita in contesto di fatto completamente antropizzato, con presenza di edificazioni di intorno di carattere residenziale.

Altro elemento di analisi è determinato dalla localizzazione delle aree oggetto di intervento rispetto all'urbanizzato esistente, della qualità degli interventi (corretto utilizzo della risorsa), da analizzarsi in rapporto alle previsioni edificatorie, già eventualmente riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre si evidenzia che verrà trasformata un'area ora destinata ad uso residenziale a Servizi di pubblico interesse.

Per quanto sopra esposto l'impatto del nuovo progetto e il cambio di destinazione d'uso dell'area si può considerare pertanto positivo.

Natura e biodiversità

L'area oggetto d'intervento nella sua specificità e nel suo intorno è collocata in prossimità del nucleo urbanizzato residenziale, già antropizzato mediante interventi edilizio-urbanistici sviluppatisi nel corso degli anni. La variante urbanistica non comporta la riduzione e/o frammentazione di aree boscate.

Dall'analisi compiuta in loco si evince che il Piano non rientra in ambiti caratterizzati da particolare rilevanza naturalistica e gli effetti su flora, fauna sono del tutto trascurabili.

L'impatto del nuovo progetto e il cambio di destinazione d'uso dell'area si può considerare pertanto nullo.

Acqua

L'acqua è da tutti considerata come una delle principali risorse del pianeta ed indispensabile per tutte le attività umane. La qualità e la quantità di acqua a disposizione determina il livello di qualità della vita e dello sviluppo di una nazione. L'obiettivo principale da perseguire è quello di limitare al massimo il suo consumo, riducendo al contempo i fenomeni di contaminazione sia delle acque superficiali che quella di falda.

Si rimanda in fase esecutiva ad un'analisi dettagliata del sistema acquedottistico, fognario che garantisca la sostenibilità del progetto. Gli scarichi verranno conferiti nella rete fognaria esistente.

Alla luce di quanto sopra esposto l'impatto si può considerare pertanto positivo.

Aria e energia

La qualità dell'aria è uno dei principali fattori determinanti una buona qualità della vita e dell'ambiente che ci circonda. L'inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull'ecosistema. Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.

Per quanto riguarda il progetto proposto per la minimizzazione delle immissioni in atmosfera, si potrà prevedere in fase di progettazione architettonica la realizzazione di: impianti termici ad alta efficienza e/o l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica da fonte energetica rinnovabile oltre all'utilizzo di tecniche costruttive miranti al contenimento dei consumi energetici.

Alla luce di quanto sopra esposto l'impatto si può considerare nullo.

Rumore

Il progetto proposto non comporta incrementi qualitativi e quantitativi dell'inquinamento acustico.

L'impatto si può considerare pertanto nullo.

Paesaggio e sistema urbano

La qualità architettonica e urbanistica dei nuovi insediamenti influiscono in maniera determinante sulla qualità del paesaggio, dell'ambiente urbano e della vita sociale.

La valutazione prende in considerazione le caratteristiche del progetto in riferimento alla qualità e alle relazioni con il contesto circostante.

Il progetto si ispira a scelte basate sui principi di sostenibilità ecologica e sociale.

L'impatto si può considerare pertanto positivo

Patrimonio culturale

La valutazione prende in considerazione in quale modo l'intervento proposto può condizionare l'integrità del sistema sia in senso generale che, in caso di particolari emergenze storiche o paesaggistiche, in rapporto a specifici elementi di rilievo identificabili.

Sono considerati negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non ne valorizzano le potenzialità e le peculiarità e che riducono la riconoscibilità e l'identità culturale.

L'intervento è limitrofo ad aree già urbanizzate con edificazione relativamente recente ed esterne al nucleo di antica formazione del centro del paese di Fortunago, in cui non risultano essere presenti elementi appartenenti al patrimonio culturale, architettonico e archeologico tali da essere compromessi o che possano interagire con lo stesso.

L'area oggetto di Progetto non rientra in ambiti di particolare rilevanza paesistica e naturalistica. La previsione attuale prevista nel PGT consente la realizzazione residenze.

Si ritiene al contrario che la realizzazione di strutture di pubblico interesse possano valorizzare l'intera frazione di Costa Cavalieri e Costa Galeazzi.

L'impatto si può considerare pertanto positivo.

Sistema dei servizi

La dotazione complessiva dei servizi di una comunità locale è un importante fattore che determina la qualità della vita complessiva.

Sono da valutarsi in senso positivo gli interventi che prevedono un complessivo miglioramento della qualità dei servizi.

L'impatto del progetto si può considerare pertanto positivo

Popolazione

La popolazione residente all'interno di una comunità rappresenta l'elemento più sensibile di tutti i fattori fino a questo punto analizzati. È difatti sulla popolazione residente che si riversano principalmente tutti gli effetti generati dalle trasformazioni edilizie che vengono operate sul territorio sia in termini di miglioramento della qualità edilizia urbana che della qualità della vita.

Sono considerate negative tutte quelle trasformazioni che aumentano il livello di degrado urbano, che riducono gli spazi a disposizione dei cittadini, che aumentano il grado in generale di esposizione al rischio e che producono limitazioni irreversibili e quindi non sostenibili.

Rispetto alle previsioni del PGT il cambio di destinazione d'uso per il progetto in programma introduce modificazioni che riducono il grado di esposizione al rischio dei cittadini ai fattori di degrado sociale a beneficio della qualità della vita e generando attrattività per nuove famiglie.

L'impatto si può considerare pertanto positivo.

Dalla valutazione condotta si evince l'assenza di interferenze negative verso tutte le componenti ambientali investigate. Oltre a ciò si attesta che il progetto non genera effetti negativi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario o internazionale, né tanto meno rischi per l'ambiente e per la salute umana.

CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti del progetto e della relativa variante urbanistica al PGT vigente, si evidenzia come la stessa:

- non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo che essi esprimono, le considerazioni e le analisi svolte si ritiene coerente l'esclusione da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della variante puntuale al PGT relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area residenziale del Piano delle Regole in area a servizi pubblici del Piano dei Servizi.